

Gli schemi d'atto fanno seguito a richieste di informazioni non ottemperate dalle partite Iva

Il Fisco blindava le verifiche 2021

L'invio degli accertamenti impedisce il ravvedimento

DI GIULIANO MANDOLESI

L'agenzia delle entrate blindava le verifiche sul 2021: inviati gli schemi di atto di accertamento alle partite iva che negli scorsi mesi hanno ricevuto richieste documentali tramite invito senza aver poi esaudito le richieste o giustificato pienamente le incongruenze rilevate dall'amministrazione finanziaria.

Gli atti trasmessi, che hanno l'effetto di inibire anche l'utilizzo del ravvedimento speciale per i contribuenti che, potendo rinnovare il concordato preventivo biennale avrebbero avuto accesso all'istituto dal prossimo 1° gennaio 2027, sono notificati nel rispetto dei "termini ridotti" per gli accertamenti previsti per i soggetti con voto Isa positivo (oltre 8) nel 2021 e che hanno beneficiato del connesso regime premiale.

Effetto inibizione del ravvedimento speciale

Va preliminarmente segnato

che il legislatore ha reintrodotto con l'articolo 29 del decreto legislativo 148/2026 il c.d. ravvedimento speciale unicamente per coloro che rinnoveranno entro il prossimo 2 novembre il concordato preventivo biennale per gli anni d'imposta 2026-2027.

L'utilizzo dello strumento consente di fruire di una protezione dalle rettifiche reddituali ed iva, di cui all'articolo 39 del dpr 600/1973 e 54 c.2 del dpr

633/1972 per gli anni d'imposta dal 2020 al 2023 pagando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Nel rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa però, come specificato al comma 12 dell'articolo 29 in commento, il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Di fatto quindi la notifica di questi schemi per l'anno d'imposta 2021 impedisce a coloro che rinnoveranno il patto fiscale di "scudare" l'annualità interessata lasciando comunque invece la possibilità di applicare lo strumento per gli altri anni, ovvero il 2020 (se non "scaduto"),

il 2022 ed il 2023 (fondamentale per il mantenimento dell'accordo fiscale nel primo biennio di sottoscrizione).

Gli atti che seguono le richieste documentali

Gli schemi d'atto in commento sono quelli che se-

guono una serie di comunicazioni trasmesse dall'agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 32 del dpr 600/1973 e 51 del dpr 633/1972 nella primavera del 2026 con i quali l'amministrazione richiedeva ai contribuenti interessati informazioni e documenti in merito ad una serie di incongruenze rilevate.

Nello specifico gli atti, denominati "invito" sono emessi nell'ambito delle attività di analisi del rischio che utilizzano le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari, integrate con gli altri elementi presenti nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria - previste dall'art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2019, n.160, da quali poi sono emersi elementi di incoerenza che l'agenzia delle entrate intende verificare.

Gli inviti prevedevano delle approfondite richieste documentali per l'anno d'imposta 2021, sia lato attivo che passivo (fatture attive/passive, registri iva, conti corrente, situazione economico-patrimoniale), al fine di verificare la correttezza della dichiarazione modello reddito pf 2022 e modello iva 2022.

Come indicato negli inviti del fisco, in caso di mancata presentazione o di omessa comunicazione delle informazioni richieste, l'agenzia delle entrate può valutare la possibilità di esercitare più penetranti poteri di indagine e, come stabilito dall'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 471/1997, potrà altresì irrogare la sanzione per omessa risposta (da un minimo di 250 a un massimo di 2.000 euro).

© Riproduzione riservata



L'Agenzia delle entrate

